



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E
STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-35

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di Marzo la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti D'Innovazione Strategica e Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA COMUNE DI GENOVA E JOB CENTRE S.R.L. PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO S.IN.TE.SI

Adottata il 29/03/2019
Esecutiva dal 29/03/2019

29/03/2019	DOTT.SSA G. PESCE
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E
STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-35

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA COMUNE DI
GENOVA E JOB CENTRE S.R.L. PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO S.IN.TE.SI**

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

- l'art. 15 della l. 241 del 1990;
- l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- l'art. 107 comma 3, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 1706 del codice civile, che prevede l'istituto del mandato senza rappresentanza;
- l'art. 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972;
- la decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 della Commissione Europea;
- il decreto ministeriale n. 33 del 20 marzo 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche per l'Integrazione;
- la circolare ministeriale n. n. 2 del 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche per l'Integrazione;
- l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1121 del 16/07/1998, come modificato, da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 278 del 23/11/2017;

Premesso che:

- il Programma Nazionale FAMI – Fondo Asilo Migrazione Integrazione, documento programmatico 2014-2020, è stato approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016;
- il decreto n. 33 del 20 marzo 2018, l'Autorità Delegata per l'attuazione del Programma, ha adottato l'Avviso pubblico n. 2/2018 PRIMA – Programma per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti, volto alla presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Integrazione –Azione b) “Raccordo tra le politiche del lavoro, dell’integrazione e dell’accoglienza. Percorsi individualizzati di supporto all’autonomia e all’integrazione attraverso servizi complementari e esperienze di inserimento in azienda. Reti di servizi per promuovere lo startup di impresa”;

Preso atto che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 428 del 13 giugno 2018, si è dato mandato al Dirigente del Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità della Regione Liguria:
 - di presentare per conto di Regione Liguria, in qualità di capofila, il progetto “S.IN.TE.SI – Sviluppo Strumenti Territoriali per l’INtegrazione dei migranti extra-UE”, con il relativo partenariato di progetto;
 - di definire le modalità operative del progetto dopo l’approvazione nonché di espletare le attività gestionali tecnico-amministrative;
 - di procedere all’adozione di tutti gli atti tecnici, amministrativi e contabili connessi all’attuazione del progetto;
- che la Regione Liguria (in qualità di Soggetto proponente e Capofila), ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta progettuale “S.IN.TE.SI – Sviluppo Strumenti Territoriali per l’INtegrazione dei migranti extra-UE”, avvalendosi del partenariato dei seguenti soggetti, previsti dall’Avviso:
 - ALFA Agenzia Regionale per la Formazione il Lavoro e l’Accreditamento;
 - Comune di Genova;
 - Liguria Digitale S.p.A.;
 - ANCI Liguria;

Dato atto che:

- 15/06/2018, il Comune di Genova ha aderito al partenariato di progetto per la realizzazione del progetto S.IN.TE.SI, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), dichiarando di avvalersi delle conoscenze nonché delle attività e dell’esperienza del personale della sua società strumentale, interamente partecipata, Job Centre s.r.l.;
- tale Società, come esplicitamente evidenziato nei documenti progettuali, che sono conservati agli atti della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica, è stata designata a svolgere tutte le seguenti attività:
 - analisi e condivisione delle buone prassi e strumenti esistenti a livello regionale e progettazione di dettaglio dei contenuti formativi;
 - realizzazione di seminari e azioni formative per operatori dei Centri per l’Impiego e delle realtà di accoglienza territoriale;
 - realizzazione di seminari rivolti ai destinatari;
 - realizzazione azioni di supporto individuale per soggetti particolarmente fragili.
- con apposito quesito formulato, per il Soggetto proponente e Capofila, Regione Liguria, dalla società ALFA, Agenzia Regionale per la Formazione, il Lavoro e l’Accreditamento, all’Autorità Delegata del programma FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione, documento programmatico 2014-2020), si è richiesto chiarimenti in ordine

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

all'ammissibilità di un Accordo tra un soggetto partner e sua società *in house*, interamente partecipata, ai fini della realizzazione del Progetto indicato in oggetto;

- in data 21 dicembre 2018, perveniva, da parte dell'Autorità Delegata FAMI, risposta scritta al quesito sottoposto, conservata agli atti della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica;

Valutato che:

- ai sensi dell'art. 15 della l. 241 del 1990, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Job Centre S.r.l. è Società a capitale interamente pubblico, con unico socio (il Comune di Genova), e il suo Statuto è conforme alle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ed incorpora tutti gli elementi atti a garantire la sussistenza di un controllo analogo a quello esercitato dal Comune di Genova sulle proprie strutture e, nello specifico, si evidenzia quanto segue:
 - a norma dell'art. 4, commi 1, 2 e 4, del D.lgs. n. 175/2016, come recepito all'art. 3 dello Statuto, la Società presta attività strumentale al perseguimento degli obiettivi Comunali in materia di produzione di servizi di interesse generale nel campo del lavoro, la ricerca, la progettazione, la prestazione di servizi, la consulenza, l'assistenza tecnica, nonché il trasferimento di metodologie, nel campo dell'informazione, orientamento, supporto alla scelta, gestione risorse umane, sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità;
 - a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.lgs. n. 175/2016, come recepiti dall'art. 3, settimo paragrafo, dello Statuto, la Società è vincolata a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nei confronti e nell'interesse dell'Ente socio e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;
- il controllo analogo da parte del Comune di Genova sulla società Job Centre è assicurato, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto ("Soggezione ad attività di direzione e controllo") e, a tal fine, si precisa che la nomina dell'Organo Amministrativo è rimessa all'Assemblea della Società, il cui unico socio, come sopra ricordato, è il Comune di Genova.
- conseguentemente, la natura di società *in house*, interamente partecipata dal socio pubblico, di Job Centre S.r.l., consente di iscrivere questa tra gli enti sostanzialmente pubblici e, dunque, autorizzati alla stipula di accordi per disciplinare attività di interesse comune o, nel caso particolare delle società partecipate, per la disciplina delle attività conferite dall'ente pubblico partecipante;
- il presente Accordo è volto esclusivamente a definire i compiti e gli oneri posti in capo alle Parti per la realizzazione delle attività inerenti al progetto indicato in oggetto, comunque nel

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

rispetto della normativa vigente, e non incide in alcun modo sugli obblighi e sulle altre situazioni giuridiche soggettive che discendono dal Contratto di servizio in essere tra Comune di Genova e Job Centre S.r.l. che restano fermi e sono fatti interamente salvi;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, recante il "Codice dei contratti pubblici", un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, non rientra nell'ambito di applicazione del codice, quando sono soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, *sub* lettere da *a)* a *c)* dello stesso comma;
- ai sensi della lett. *a)* del comma 6 dell'art. 5 del decreto sopra citato, l'Accordo allegato stabilisce una cooperazione tra le Parti finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune e, specificamente, la Società Job Centre sostiene le attività di progettazione, monitoraggio e rendicontazione di progetti europei realizzati dal Comune di Genova, nonché l'emanazione e gestione di bandi per il supporto ad imprese;
- ai sensi della lett. *b)* del comma 6 dell'art. 5 del decreto sopra citato, l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico, in quanto il Comune ha demandato lo svolgimento delle attività di sviluppo, inerenti il progetto SINTESI, al soggetto controllato più idoneo e capace di svolgerle, in un'ottica di conseguimento dei risultati previsti dal progetto, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- ai sensi della lett. *c)* del comma 6 dell'art. 5 del decreto sopra citato, le Parti svolgono le attività inerenti l'accordo esclusivamente in ambito istituzionale, senza rivolgersi al mercato aperto;

Considerato, inoltre, che:

- come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009, in materia di partnership relative a progetti europei, è ammesso lo svolgimento di tutta o di parti di attività progettuale da parte di soggetti diversi dai partner, purché intercorra con questi un vincolo associativo o societario o consortile;
- la stessa Circolare indica, altresì, quanto segue:
 - a) il rapporto tra tali Soggetti è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza e l'Ente beneficiario rimane comunque l'unico interlocutore responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziatrice;
 - b) in quanto partecipanti diretti all'attività, beneficiario, attuatore, partner, consociati o associati operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;
 - c) in sede di valutazione del progetto o, al più tardi, in fase di convenzionamento con l'Amministrazione, dovranno essere specificati i ruoli, le attività e le connesse quote finanziarie previste in capo a ciascun soggetto facente parte del partenariato; la sostituzione di uno dei partner è ammessa solo in via del tutto eccezionale,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- debitamente motivata e previa valutazione e autorizzazione dell'Autorità di Gestione o dell'Organismo intermedio;
- d) l'eventuale variazione di attività del soggetto partner dovrà essere comunicata tempestivamente, rispetto all'avvenuta modifica, all'Autorità di Gestione o all'Organismo intermedio;
 - e) con riferimento agli aspetti fiscali, il regime a cui il partner assoggetterà il contributo percepito tramite il beneficiario, dovrà essere lo stesso che regola i rapporti tra l'ente beneficiario e l'Amministrazione finanziatrice, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia;
- sulla scorta delle indicazioni ministeriali e del rapporto esistente tra il Comune di Genova e la società Job Centre, è opportuno conferire a quest'ultima, per la realizzazione delle attività indicate sopra e, comunque, per tutto quanto necessario all'attuazione del progetto S.In.Te.Si., apposito mandato senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 del Codice civile;
 - per la realizzazione delle attività il cui svolgimento è così conferito, la società Job Centre necessita del trasferimento delle risorse relative, di cui il Comune di Genova materialmente dispone in quanto soggetto partner del Progetto di cui sopra;
 - a tal fine e per i motivi che precedono, è opportuno e necessario autorizzare il trasferimento della somma di € 264.962,00 quale quota del progetto necessaria a Job Centre per l'attuazione del progetto S.IN.TE.SI, differendo l'efficacia del presente trasferimento a seguito dell'avvenuta stipula dell'Accordo allegato al presente provvedimento;
 - subordinare il mantenimento della collocazione dei fondi di cui sopra presso la società Job Centre alla completa realizzazione delle attività sopra indicate e ad ogni altra attività connessa o collegata alla realizzazione del progetto S.IN.TE.SI, disponendosi fin d'ora la restituzione delle somme eventualmente inutilizzate al Comune trasferente;
 - disporre che i fondi trasferiti restino soggetti agli stessi obblighi di rendicontazione, da effettuarsi a costi reali e mediante la produzione dei singoli giustificativi e delle quietanze relative alle spese sostenute, secondo le regole stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli altri documenti relativi al Programma in oggetto;

Dato atto che restano inalterati tutti gli altri rapporti in essere tra il Comune di Genova e la società Job Centre, inclusi quelli discendenti dalla stipula del Contratto di Servizio in essere tra l'ente partecipante e la società partecipata;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui interamente richiamati e riscritti:

- 1) di approvare lo schema di Accordo tra Comune di Genova e Job Centre s.r.l. per la realizzazione del progetto S.In.Te.Si, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2) di conferire, come previsto nel testo dell'Accordo indicato, apposito mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'art. 1705 del codice civile alla società Job Centre s.r.l. per lo svolgimento delle seguenti attività:

- analisi e condivisione delle buone prassi e strumenti esistenti a livello regionale e progettazione di dettaglio dei contenuti formativi;
- realizzazione di seminari e azioni formative per operatori dei Centri per l'Impiego e delle realtà di accoglienza territoriale;
- realizzazione di seminari rivolti ai destinatari;
- realizzazione azioni di supporto individuale per soggetti particolarmente fragili.

nonché di ogni ulteriore adempimento, connesso o collegato, che sia relativo o inerente l'attuazione del progetto sopra indicato;

3) di rinviare a successivo provvedimento l'accertamento e l'impegno della somma di € 264.962,00 quale quota del progetto necessaria a Job Centre per l'attuazione del progetto S.IN.TE.SI;

4) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

5) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile.

Il Direttore
Dott.ssa G. Pesce



COMUNE DI GENOVA



Accordo

Comune di Genova e JOB CENTRE S.r.l.

per l'attuazione del progetto S.IN.TE.SI

(“Sviluppo Strumenti Territoriali per l'INtegrazione dei migranti extra-UE”)

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____, alle ore _____, è redatto il seguente Accordo

TRA

Comune di Genova, con sede legale in Genova, Palazzo Tursi, via Garibaldi 9, p.iva. e c.f. 00856930102, rappresentato per il presente atto dal Direttore *pro tempore* della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica, Dott.ssa Geronima Pesce, in forza delle competenze a questa attribuite e del ruolo ricoperto nell'Amministrazione;

E

JOB CENTER S.r.l. a socio unico, con sede legale in Genova, via Garibaldi 9, p.iva e c.f. 01266130994, rappresentata per il presente atto dal Dott. Franco Giona, in qualità di Legale Rappresentante;

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, si accordano come segue:

PREMESSO CHE

- il Programma Nazionale FAMI – Fondo Asilo Migrazione Integrazione, documento programmatico 2014-2020, è stato approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016;
- il decreto n. 33 del 20 marzo 2018 con il quale l'Autorità Delegata per l'attuazione del Programma, ha adottato l'Avviso pubblico n. 2/2018 PRIMA – Programma per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti, volto alla presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Azione b) “Raccordo tra le politiche del lavoro, dell'integrazione e dell'accoglienza. Percorsi individualizzati di supporto all'autonomia e all'integrazione attraverso servizi complementari e esperienze di inserimento in azienda. Reti di servizi per promuovere lo startup di impresa”;



COMUNE DI GENOVA



- con Delibera di Giunta Regionale n. 428 del 13 giugno 2018, si è dato mandato al Dirigente del Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità della Regione Liguria:
 - 1) di presentare per conto di Regione Liguria, in qualità di capofila, il progetto “S.IN.TE.SI – Sviluppo Strumenti Territoriali per l’INtegrazione dei migranti extra-UE”, con il relativo partenariato di progetto;
 - 2) di definire le modalità operative del progetto dopo l’approvazione nonché di espletare le attività gestionali tecnico-amministrative;3)di procedere all’adozione di tutti gli atti tecnici, amministrativi e contabili connessi all’attuazione del progetto;

- che la Regione Liguria (in qualità di Soggetto proponente e Capofila), ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta progettuale “S.IN.TE.SI – Sviluppo Strumenti Territoriali per l’INtegrazione dei migranti extra-UE”, avvalendosi del partenariato dei seguenti soggetti, previsti dall’Avviso:
 - ALFA Agenzia Regionale per la Formazione il Lavoro e l’Accreditamento;
 - Comune di Genova;
 - Liguria Digitale S.p.A.;
 - ANCI Liguria;

- in data _____, il Comune di Genova ha aderito al partenariato di progetto per la realizzazione del progetto SINTESI, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), dichiarando di avvalersi delle conoscenze nonché delle attività e dell’esperienza del personale della sua società strumentale, interamente partecipata, Job Centre s.r.l.;

- tale Società, come esplicitamente evidenziato nei documenti progettuali, che sono conservati agli atti della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica, è stata designata a svolgere tutte le seguenti attività:
 - a. analisi e condivisione delle buone prassi e strumenti esistenti a livello regionale e progettazione di dettaglio dei contenuti formativi;
 - b. realizzazione di seminari e azioni formative per operatori dei Centri per l’Impiego e delle realtà di accoglienza territoriale;
 - c. realizzazione di seminari rivolti ai destinatari;
 - d. realizzazione azioni di supporto individuale per soggetti particolarmente fragili.



COMUNE DI GENOVA



- con apposito quesito formulato, per il Soggetto proponente e Capofila, Regione Liguria, dalla società ALFA, Agenzia Regionale per la Formazione, il Lavoro e l'Accreditamento, all'Autorità Delegata del programma FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione, documento programmatico 2014-2020), si è richiesto chiarimenti in ordine all'ammissibilità di un Accordo tra un soggetto partner e sua società *in house*, interamente partecipata, ai fini della realizzazione del Progetto indicato in oggetto;
- in data 21 dicembre 2018, perveniva, da parte dell'Autorità Delegata FAMI, risposta scritta al quesito sottoposto, conservata agli atti della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 15 della l. 241 del 1990, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Job Centre S.r.l. è Società a capitale interamente pubblico, con unico socio il Comune di Genova e il suo Statuto è conforme alle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ed incorpora tutti gli elementi atti a garantire la sussistenza di un controllo analogo a quello esercitato dal Comune di Genova sulle proprie strutture. Nello specifico, si evidenzia quanto segue:
 - a. a norma dell'art. 4, commi 1, 2 e 4, del D.lgs. n. 175/2016, come recepito all'art. 3 dello Statuto, la Società presta attività strumentale al perseguimento degli obiettivi Comunali in materia di produzione di servizi di interesse generale nel campo del lavoro, la ricerca, la progettazione, la prestazione di servizi, la consulenza, l'assistenza tecnica, nonché il trasferimento di metodologie, nel campo dell'informazione, orientamento, supporto alla scelta, gestione risorse umane, sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità.
 - b. a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.lgs. n. 175/2016, come recepiti dall'art. 3, settimo paragrafo, dello Statuto, la Società è vincolata a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nei confronti e nell'interesse dell'Ente socio e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;



COMUNE DI GENOVA



- il controllo analogo da parte del Comune di Genova è assicurato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto ("Soggezione ad attività di direzione e controllo") nonché dagli articoli seguenti. Si precisa che la nomina dell'Organo Amministrativo è rimessa all'Assemblea della Società, il cui unico socio, come sopra ricordato, è il Comune di Genova.
- conseguentemente, la natura di società *in house*, interamente partecipata dal socio pubblico, di Job Centre S.r.l., consente di iscrivere questa tra gli enti sostanzialmente pubblici e, dunque, autorizzati alla stipula di accordi per disciplinare attività di interesse comune o, nel caso particolare delle società partecipate, per la disciplina delle attività conferite dall'ente pubblico partecipante;
- il presente Accordo è volto esclusivamente a definire i compiti e gli oneri posti in capo alle Parti per la realizzazione delle attività inerenti al progetto indicato in oggetto, comunque nel rispetto della normativa vigente, e non incide in alcun modo sugli obblighi e sulle altre situazioni giuridiche soggettive che discendono dal Contratto di servizio in essere tra Comune di Genova e Job Centre S.r.l. che restano fermi e sono fatti interamente salvi;
- ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, recante il "Codice dei contratti pubblici", un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, non rientra nell'ambito di applicazione del codice, quando sono soddisfatte tutte le condizioni *ivi* previste, *sub* lettere da *a*) a *c*) dello stesso comma;
- ai sensi della lett. *a*) del comma 6 dell'art. 5 del decreto sopra citato, il presente accordo stabilisce una cooperazione tra le Parti finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune e, specificamente, la Società Job Centre sostiene le attività di progettazione, monitoraggio e rendicontazione di progetti europei realizzati dal Comune di Genova, nonché l'emanazione e gestione di bandi per il supporto ad imprese;
- ai sensi della lett. *b*) del comma 6 dell'art. 5 del decreto sopra citato, l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico, in quanto il Comune ha demandato lo svolgimento delle attività di sviluppo, inerenti il progetto SINTESI, al soggetto controllato più idoneo e capace di svolgerle, in un'ottica di conseguimento dei risultati previsti dal progetto, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;



COMUNE DI GENOVA



- ai sensi della lett. c) del comma 6 dell'art. 5 del decreto sopra citato, le Parti svolgono le attività inerenti l'accordo esclusivamente in ambito istituzionale, senza rivolgersi al mercato aperto;
- inoltre, come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009, in materia di partnership relative a progetti europei, è ammesso lo svolgimento di tutta o di parti di attività progettuale da parte di soggetti diversi dai partner, coi quali, tuttavia, intercorra un vincolo associativo o societario o consortile;
- la stessa Circolare indica, altresì, quanto segue:
 - a. il rapporto tra tali Soggetti è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza e l'Ente beneficiario rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
 - b. in quanto partecipanti diretti all'attività, beneficiario, attuatore, partner, consociati o associati operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;
 - c. in sede di valutazione del progetto o, al più tardi, in fase di convenzionamento con l'Amministrazione, dovranno essere specificati i ruoli, le attività e le connesse quote finanziarie previste in capo a ciascun soggetto facente parte del partenariato; la sostituzione di uno dei partner è ammessa solo in via del tutto eccezionale, debitamente motivata e previa valutazione e autorizzazione dell'Autorità di Gestione o dell'Organismo intermedio;
 - d. l'eventuale variazione di attività del soggetto partner dovrà essere comunicata tempestivamente, rispetto all'avvenuta modifica, all'Autorità di Gestione o all'Organismo intermedio;
 - e. con riferimento agli aspetti fiscali, il regime a cui il partner assoggetterà il contributo percepito tramite il beneficiario, dovrà essere lo stesso che regola i rapporti tra l'ente beneficiario e l'Amministrazione finanziaria, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia;
- per la realizzazione delle attività sopra indicate, la società Job Centre necessita del trasferimento delle risorse relative, di cui il Comune di Genova materialmente dispone in quanto soggetto partner del Progetto di cui sopra;
- tale trasferimento, che sarà disposto dal Comune in seguito all'avvenuta stipula del presente Accordo e, comunque, all'esecutività della Determinazione Dirigenziale che lo approva, non



COMUNE DI GENOVA



costituisce né pagamento né corrispettivo a vantaggio della società Job Centre bensì mero conferimento di fondi per la realizzazione delle attività sopra indicate e, tali somme, così conferite, restano soggette agli stessi obblighi di rendicontazione, da effettuarsi a costi reali e mediante la produzione dei singoli giustificativi e delle quietanze relative alle spese sostenute, secondo le regole stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli altri documenti relativi al Programma di cui sopra;

- è opportuno, per la realizzazione delle attività indicate sopra e, comunque, per tutto quanto necessario all'attuazione del progetto S.In.Te.Si., che il Comune di Genova conferisca alla società Job Centre apposito mandato senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 del Codice civile;

sulla scorta delle considerazioni che precedono nonché delle indicazioni contenute nella risposta del 21 dicembre 2018 a firma dell'Autorità Delegata FAMI, le Parti, come sopra rappresentate;

SI ACCORDANO

nei termini seguenti:

Art. 1

Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha per oggetto e scopo:
 - a. l'istituzione di una cooperazione specifica tra le Parti per la realizzazione del Progetto S.In.Te.Si, ammesso a finanziamento su fondi dell'Unione Europea per il Programma Nazionale FAMI, come meglio articolato nelle Premesse, che si intendono qui interamente richiamate e riscritte;
 - b. il conferimento, ai sensi dell'art. 1705 del Codice civile, di un mandato senza rappresentanza da parte del Comune di Genova (mandante) alla società Job Centre (mandatario) per la realizzazione di alcune attività relative al progetto S.In.Te.Si, come meglio specificate all'art. 2;
 - c. la disciplina del trasferimento delle somme necessarie all'adempimento del mandato conferito, in base ai Considerando di cui sopra, che si intendono qui interamente richiamati e riscritti, e, comunque, nel rispetto degli altri limiti di legge, di regolamento e delle eventuali indicazioni contenute nei documenti del Programma in oggetto, che, ove siano inderogabili dalle Parti, comunque prevalgono sul presente Accordo;

Art. 2

Cooperazione e compiti delle Parti

1. Con la stipula del presente Accordo, le Parti istituiscono tra loro una cooperazione per l'esecuzione di tutte e sole le attività derivanti dalla partecipazione del Comune di Genova,



COMUNE DI GENOVA



in qualità di partner, al progetto S.In.Te.Si. ammesso a finanziamento su fondi dell'Unione Europea per il Programma Nazionale FAMI;

2. Con la stipula del presente Accordo, il Comune di Genova si impegna a:

- a. conferire apposito mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'art. 1705 del Codice civile, alla società Job Centre S.r.l. a unico socio;
- b. trasferire alla società Job Centre i fondi necessari all'esecuzione del mandato conferito;
- c. assicurare alla controparte la massima collaborazione, in un'ottica di facilitazione e semplificazione dei processi, ai fini della migliore realizzazione del progetto in oggetto;
- d. supervisionare al corretto svolgimento del mandato conferito alla società Job Centre, nonché di assicurare un costante collegamento tra le due strutture e, ove necessario, provvedere ad impartire istruzioni alla società mandataria;

3. Con la stipula del presente Accordo, la Società Job Centre S.r.l. si impegna a:

- a. svolgere, su mandato del Comune di Genova, le seguenti attività:
 - i. analisi e condivisione delle buone prassi e strumenti esistenti a livello regionale e progettazione di dettaglio dei contenuti formativi;
 - ii. realizzazione di seminari e azioni formative per operatori dei Centri per l'Impiego e delle realtà di accoglienza territoriale;
 - iii. realizzazione di seminari rivolti ai destinatari;
 - iv. realizzazione azioni di supporto individuale per soggetti particolarmente fragili;
- b. svolgere ogni altra attività connessa e collegata alle precedenti, nonché la relativa e conseguente attività di rendicontazione delle spese sostenute conformemente a quanto stabilito dal presente Accordo, dalla legge o dagli altri documenti del Programma,
- c. attenersi alle eventuali istruzioni rese dal Comune di Genova;



COMUNE DI GENOVA



Art. 3

Conferimento del mandato

1. In esecuzione del compito previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a) che precede, il Comune di Genova, come sopra rappresentante, conferisce il seguente mandato senza rappresentanza alla società Job Centre, che, nella persona del suo rappresentante, accetta senza riserva alcuna:

1 - Oggetto del mandato

Il Comune di Genova conferisce alla società Job Centre S.r.l. mandato a compiere, in nome proprio ma per conto del Comune di Genova, tutte le attività espressamente indicate al precedente art. 2, comma 3, lettere da a) a b) nonché di ogni altra attività che si renda necessaria o sia anche soltanto opportuna al fine della migliore realizzazione del progetto "S.In.Te.SI – Sviluppo Strumenti Territoriali per l'INtegrazione dei migranti extra-UE", cui il Comune di Genova aderisce in qualità di partner.

2 - Durata del mandato

Il presente mandato avrà termine e si intenderà risolto alla scadenza del progetto sopra indicato e, comunque, una volta che siano state ultimate tutte le attività relative alla rendicontazione dello Stesso.

In ogni caso, è facoltà del Comune di Genova provvedere, anche unilateralmente, al rinnovo o alla proroga del mandato stesso per un periodo massimo di un anno, previa comunicazione da farsi a controparte entro e non oltre quindici giorni prima del termine di cui al primo comma.

3 – Recesso delle parti

Entrambe le Parti possono recedere dal presente contratto di mandato solo per gravi motivi, che devono essere comunicati all'altra parte con un preavviso di almeno dodici mesi.

4 – Esclusione di ogni compenso

Il presente mandato è conferito a titolo gratuito, quale mero adempimento di uno specifico accordo tra enti pubblici.

Nessuna Parte potrà aver nulla a pretendere dall'altra in ragione dell'esecuzione del presente mandato e ciascuna di esse risponde nei confronti dell'altra per i soli danni ingiusti che le possano derivare purché si provi casi il dolo o la colpa grave.

5 - Rinvio



COMUNE DI GENOVA



Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto di mandato, si fa rinvio alle leggi vigenti nonché all'Accordo tra Comune di Genova e Job Centre S.r.l. di cui questo contratto rappresenta un adempimento.

Art. 4

Trasferimento dei fondi per la realizzazione delle attività

1. A seguito della stipula del presente Accordo, il Comune di Genova si impegna a trasferire alla Società Job Centre la somma di euro 264.962,00, in adempimento del presente accordo nonché al fine di fornire alla società ricevente i fondi necessari allo svolgimento delle attività di pertinenza, indicate all'art. 2, e per le quali è conferito apposito mandato;
2. Tale trasferimento non si qualifica né come pagamento né come corrispettivo per lo svolgimento di servizi a vantaggio del Comune di Genova, bensì come conferimento di fondi per la realizzazione delle attività sopra indicate;
3. La somma così conferita, resta soggetta agli stessi obblighi di rendicontazione, da effettuarsi a costi reali e mediante la produzione dei singoli giustificativi e delle quietanze relative alle spese sostenute, secondo le regole stabilite dalla legge, dai regolamenti vigenti e dagli altri documenti relativi al Programma Nazionale FAMI;
4. Nel rispetto del principio di leale collaborazione tra enti pubblici, nonché in applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, ai fini del presente trasferimento il Comune di Genova non richiede alcuna garanzia alla propria società *in house*, incomprendole, comunque, tutti i doveri relativi ad una sana e prudente gestione del denaro pubblico nonché degli obblighi relativi alla esatta rendicontazione delle spese;
5. Il Comune di Genova, nell'ambito dell'attività di supervisione che gli spetta, si assicura dell'effettivo impiego e della corretta gestione del denaro così conferito, che laddove sia rimasto inutilizzato al termine del progetto, dovrà essere ri-trasferito al Comune di Genova per gli adempimenti di competenza, fatte salve le ulteriori azioni di legge spettanti all'amministrazione sulla base dell'eventuale inadempimento dell'accordo;
6. Il presente trasferimento di fondi è, stante la precisa indicazione ministeriale, di cui alla circolare n. 2 del 2009, in considerazione delle leggi vigenti nonché degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e per sua stessa natura, esente da oneri fiscali e non è soggetto ad IVA.



COMUNE DI GENOVA



Art. 5

Disposizioni conclusive

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che dal presente Accordo non nascono ulteriori oneri o spese a carico della finanza pubblica e che le attività che derivano dallo stesso si intendono svolte a titolo gratuito, senza aggravio alcuno per i rispettivi bilanci;
2. Ciascuna Parte tiene indenne l'altra per qualsiasi danno possa occorrerle in esecuzione del presente Accordo o nello svolgimento delle attività relative al progetto indicato in oggetto.
3. Le Parti riconoscono che il presente Accordo è rivolto a regolare unicamente i rapporti derivanti dall'attuazione del programma S.In.Te.Si e non modifica in alcun modo i loro rapporti quali discendono dal Contratto di Servizio in essere.
4. Ciascuna parte è tenuta ad adempiere secondo i doveri di correttezza e buona fede al presente Accordo.

Art. 6

Clausola di rinvio

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si deve fare riferimento alla normativa vigente, ai regolamenti comunali pertinenti nonché ad ogni ulteriore accordo, anche informale, che le Parti adotteranno successivamente a questo.

Firmato

per il Comune di Genova

Dott.ssa G. Pesce

Dott. Franco Giona

per Job Centre S.r.l.



COMUNE DI GENOVA

